Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Sabato, 1° febbraio — Numero 27

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

AVVISO

di spedizione di atti del Governo.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in foglio sciolto, che si è ora terminata la spedizione delle leggi e dei decreti dal n. 1201 al n. 1500, più il numero 135 omesso in precedenza, meno i numeri 752 — 1142 — 1171 e 1300 non ancora stampati e i numeri 1201 — 1202 — 1203 — 1204 — 1206 — 1227 — 1228 — 1238 — 1259 — 1262 — 1268 — 1277 — 1279 — 1280 — 1282 — 1317 inviati precedentemente, ed i numeri 1207 — 1221 — 1222 — 1223 — 1224 — 1225 — 1229 — 1230 — 1231 — 1232 — 1233 — 1234 — 1235 — 1236 — 1241 — 1244 — — 1245 — 1269 — 1270 — 1271 — 1272 — 1275 — 1276 — 1278 — 1283 — 1284 — 1290 — 1291 — 1292 — 1293 — 1294 — 1295 — 1296 — 1297 — 1298 — 1299 — 1301 — 1302 — 1308 — 1316 — 1327 — 1328 — 1329 — 1332 — 1335 — 1351 — 1252 — 1353 — 1354 — 1355 — 1362 — 1366 — 1368 — 1369 — 1370 — 1371 — 1372 — 1373 — 1405 — 1406 — 1407 — 1408 — 1411 — 1412 — 1413 — 1414 — 1415 — 1416 — 1421 — 1423 — 1424 — 1425 — 1426 — 1427 — 1428 — 1429 — 1430 — 1431 — 1432 — 1433 — 1434 — 1435 — 1438 — 1439 — 1448 — 1449 — 1450 — 1451 — 1452 — 1458 — 1459 — 1460 — 1466 — 1494, che, per disposizione del Ministero di grazia e giustizia, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Si avverte inoltre che anche i numeri 1146 — 1151 — 1152 — 1154 e 1161 verranno pure inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale.

Gli eventuali reclami per mancato recapito dei predetti atti dovranno indirizzarsi al R. ufficio di gestione e vendita leggi e decreti, in via Giulia, n. 52, in Roma, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non verranno più accolti.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 44 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 718;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le indennità per le requisizioni di carbone e metalli sono liquidate in base al costo reale aumentato del 10 %.

Per costo reale intendesi il prezzo della merce sul luogo di produzione, aumentato delle spese di cambio, trasporto, assicurazione contro i rischi di mare e di guerra, sbarco e carico sul vagone; prezzo e spese effettivamente sostenute dall'acquirente, qualunque sia la data della requisizione.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà applicazione per tutte quelle requisizioni che alla data stessa non siano state liquidate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SACCHI — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 49 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogata sino al 31 dicembre 1920 la validità delle disposizioni del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, dei decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961, e 26 settembre 1915, n. 1433, del capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1610.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MILIANI — NITTI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 57 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743, concernenti la concessione di mutui di favore ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche;

Visti i Nostri decreti 5 luglio 1917, n. 1162, 6 settembre e 29 novembre 1917, nn. 1568 e 2031, e 17 gennaio 1918, n. 92;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di ammortamento dei mutui concessi e da concedersi ai sensi dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, e 18 maggio 1916, n. 745, decorrerà dal 1° gennaio 1920, anzichè dal 1° gennaio 1919.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 58 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Quando per la esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato interministeriale istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, in dipendenza delle facoltà ad esso accordate dall'art. 2 del decreto stesso, sia necessario addivenire a transazioni con le ditte interessate o dichiarare inapplicabili clausole penali stipulate a loro carico, l'Amministrazione dello Stato potrà prescindere dal prescritto parere di autorità o corpi consultivi, qualunque sia l'ammontare delle transazioni o delle multe da condonare.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 61 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto a tutto il 31 luglio 1919 sullo spirito puro proveniente dall'estero, sarà riscosso, oltre al dazio stabilito dalla tariffa doganale vigente e alla sopratassa di fabbricazione, un sopradazio di lire cento per ettolitro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2035. **Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Zogno (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2036. **Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lecco (Como), di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2037. **Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Garbagnate Milanese (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2038. **Decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Soresina (Cremona) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2039. **Decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Dongo (Como), di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2040. **Decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lagosanto (Ferrara) di applicare, dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre detto anno, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2041. **Decreto Luogotenenziale 1 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Calcinaia (Pisa) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1000.

N. 2042. **Decreto Luogotenenziale 1 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sarnico (Bergamo) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1800.

N. 2043. **Decreto Luogotenenziale 1 dicembre 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Borsano, di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1000.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, portante provvedimenti per le polizze di assicurazione gratuite a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti in guerra avanti il 1° gennaio 1918 e dei mutilati ed invalidi divenuti tali anteriormente alla stessa data 1° gennaio 1918;

Determina:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi tipi di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:

A) polizza per capitale differito convertibile in rendita temporanea:

a) da L. 500 a favore degli orfani dei militari morti in guerra;

b) da L. 1000 a favore degli orfani degli ufficiali morti in guerra.

A') polizza per capitale differito convertibile in rendita temporanea:

a) da L. 500 a favore delle orfane dei militari morti in guerra;

b) da L. 1000 a favore delle orfane degli ufficiali morti in guerra.

B) polizza per capitale differito convertibile in rendita vitalizia:

a) da L. 1000 a favore dei genitori dei militari morti in guerra;

b) da L. 1500 a favore dei genitori degli ufficiali morti in guerra.

C) polizza di assicurazione mista e speciale:

a) da L. 1000 a favore dei militari divenuti mutilati ed invalidi per ferite riportate in guerra;

b) da L. 1500 a favore degli ufficiali divenuti mutilati ed invalidi per ferite riportate in guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 gennaio 1919.

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

LA PATRIA RICONOSCENTE
agli orfani dei militari morti in guerra

Polizza di assicurazione di capitale differito convertibile in rendita temporanea

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

Polizza N. . .

L' Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . pagherà all'assicurato signor . . . . nato a . . . . il . . . . orfano del militare sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . a seguito di combattimento, la somma di lire **cinquecento** (L. 500) il . . . . al compimento cioè della maggiore età dell'assicurato, purchè a detta epoca l'assicurato stesso sia in vita.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio di amministrazione: *Stringher*.

Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare di truppa o sottufficiale o militare del corpo Reale equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, una polizza ecc. ecc. . .

Segue

Decreto interm. . . . . .

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di Regi corpi Reali equipaggi a tutti gli orfani minorenni ecc. ecc. .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE
agli orfani degli ufficiali morti in guerra

Polizza di assicurazione di capitale differito convertibile in rendita temporanea

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . pagherà all' assicurato signor . . . . nato a . . . . . . il . . . . orfano dell'ufficiale sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . a seguito di combattimento la somma di lire **mille** (L. 1000) il . . . . al compimento cioè della maggiore età dell'assicurato, purchè a detta epoca l'assicurato stesso sia in vita.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione: *Stringher*.

Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare del corpo Reale equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, una polizza ecc. ecc. . . . .

Segue

Decreto interm. . . . .

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953 rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi Reali equipaggi a tutti gli orfani minorenni ecc. ecc. . . . .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE
agli orfani di militari morti in guerra

Polizza di assicurazioni di capitale differito convertibile in rendita temporanea

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953 e del decreto interministeriale . . . . pagherà all'assicurata sig. . . . . nata a . . . . il . . . . orfana del militare sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . a seguito di combattimento la somma di lire **cinquecento** (L. 500) il . . . . al compimento cioè della maggiore età dell'assicurata, purchè a detta epoca l'assicurata stessa sia in vita, o prima di tale epoca, ove l'assicurata passi a matrimonio.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio di amministrazione: *Stringher.*

Il consigliere delegato: *Beneduce.*

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare del corpo Reale equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, una polizza ecc. ecc. . . . . .

Segue

Decreto Interm. . . . .

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti Metropolitani o di corpi Reali equipaggi a tutti gli orfani minorenni ecc. ecc. . . . . . .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE
agli orfani degli ufficiali morti in guerra

Polizza di assicurazione di capitale differito convertibile in rendita temporanea

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . pagherà all'assicurata sig. . . . . nata a . . . . il . . . . orfana dell'ufficiale sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . a seguito di combattimento, la somma di lire **mille** (L. 1000) il . . . . al compimento cioè della maggiore età dell'assicurata, purchè a detta epoca l'assicurata stessa sia in vita, o prima di tale epoca, ove l'assicurata passi a matrimonio.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio di amministrazione: *Stringher.*

Il consigliere delegato: *Beneduce.*

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data una polizza, ecc. ecc. . . .

Segue

Decreto interm. . . .

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi R. equipaggi a tutti gli orfani minorenni, ecc. ecc. . . . . .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE
ai genitori dei militari morti in guerra

Polizza di assicurazione di capitale differito convertito in rendita vitalizia

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . rilascia la presente polizza di assicurazione di capitale differito per la somma di lire **mille** (L. 1000) a favore del sig. . . . . nato a . . . . il . . . . padre del militare sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . . . a seguito di combattimento e della signora . . . . nata a . . . . il . . . . madre del predetto militare.

La indicata somma di lire **mille** sarà pagata, in conformità delle disposizioni sopracitate, al sig. . . . . il . . . . se in quell'epoca vivente o alla signora . . . . il . . . . se in quell'epoca vivente ed il sig. . . . . premorto.

Roma, lì 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione: *Stringher*.

Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data una polizza ecc. ecc. . . . . .

Segue

Decreto interm.......

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi R. equipaggi a tutti gli orfani minorenni, ecc. ecc. . . . .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE
ai genitori degli ufficiali morti in guerra

Polizza di assicurazione di capitale differito convertibile in rendita vitalizia

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . rilascia la presente polizza di assicurazione di capitale differito per la somma di lire **millecinquecento** (L. 1500) a favore del sig. . . . . nato a . . . . il . . . . padre dell'ufficiale sig. . . . . (1) . . . . morto il . . . . a seguito di combattimento e della signora . . . . nata a . . . . il . . . . madre del predetto ufficiale.

La indicata somma di lire **millecinquecento** sarà pagata in conformità delle disposizioni sopracitate al sig. . . . . il . . . . se in quell'epoca vivente o alla signora . . . . il . . . . se in quell'epoca vivente ed il sig. . . . . premorto.

Roma, lì 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione: *Stringher*.

Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Maggiorazioni dei capitali o delle corrispondenti rendite a seguito di versamenti compiuti dagli interessati, da persone benefiche o da enti.

Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente	Persona od ente che eseguisce il versamento	DATA del versamento			Importo		Capitale corrispondente
	g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire		g.	m.	a.	L.	c.	Lire

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare di truppa o sottufficiale o militare del corpo Reale equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data una polizza ecc. ecc. . . . .

Segue

Decreto interm. . . . . .

Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi Reali equipaggi tutti gli orfani minorenni, ecc. ecc. . . . . .

Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE ai militari divenuti mutilati ed invalidi per la guerra

Polizza di assicurazione mista speciale

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . pagherà immediatamente dopo la morte del militare mutilato o invalido sig. . . . . (1) . . . . nato a. . . . . il . . . . la somma di lire **mille** (L. 1000) alla vedova ed agli orfani, o, in mancanza, ai genitori del militare medesimo.

La somma sopraindicata sarà invece pagata al nominato sig. . . . . se in vita al 1° gennaio 1948.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio di amministrazione: *Stringher*.
Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.	Decreto interm. . . . . .
Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare di truppa o sottoufficiale o militare del corpo Reale equipaggi, morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, una polizza, ecc. ecc. . . . . . Segue	Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi di truppa coloniali o sottoufficiali o militari del corpo Reale equipaggi, a tutti gli orfani minorenni, ecc. ecc. . . . . Segue

LA PATRIA RICONOSCENTE agli ufficiali divenuti mutilati ed invalidi per la guerra

Polizza di assicurazione mista speciale

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Polizza N. . . .

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, e del decreto interministeriale . . . . pagherà immediatamente dopo la morte dell'ufficiale mutilato o invalido sig. . . . . (1) . . . . nato a . . . . il . . . . la somma di lire **millecinquecento** (L. 1500) alla vedova ed agli orfani, o, in mancanza, ai genitori dell'ufficiale medesimo.

La somma sopraindicata sarà invece pagata al nominato sig. . . . . se in vita al 1° gennaio 1948.

Roma, li 15 gennaio 1919.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione: *Stringher*.
Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Visto:

Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Disposizioni istitutive e norme regolamentari.

Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.	Decreto interm. . . . . .
Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a rilasciare a favore di ciascun orfano minorenne legittimo o naturale di militare del corpo R. equipaggi morto a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, una polizza, ecc. ecc. . . . . Segue	Art. 1. — Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di militari di truppa del R. esercito o di reparti metropolitani o di RR. corpi RR. equipaggi a tutti gli orfani minorenni, ecc. ecc. . . . . Segue

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COI MINISTRI DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO, DELLA GUERRA, DELLA MARINA, DELLE FINANZE, PER L'ASSISTENZA MILITARE E PENSIONI DI GUERRA E DELLE COLONIE.

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, costitutiva dell'istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni rilascerà le polizze di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente a favore di tutti gli orfani minorenni legittimi e naturali di militari di truppa e sottufficiali del R. esercito, di sottufficiali e militari di truppa italiana appartenenti a reparti metropolitani o di R. corpi di truppe coloniali, di sottufficiali o militari del corpo R. equipaggi e di tutti gli orfani minorenni legittimi o naturali di ufficiali di complemento, di milizia territoriale del R. esercito o di reparti metropolitani o di R. corpi di truppe coloniali, o di complemento o di riserva della R. marina, per i quali sarà dimostrato:

a) che la morte del padre è avvenuta a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di tale data, mediante copia integrale dell'atto di morte rilasciato dalle autorità militari;

b) la minore età dell'orfano e la qualità di figlio legittimo o naturale, mediante certificato del sindaco del Comune di nascita.

Art. 2.

Avranno diritto ad essere assicurati con la polizza di cui agli articoli 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, rispettivamente tutti quei genitori di militari di truppa e sottufficiali del R. esercito, di sottufficiali e militari di truppa italiani appartenenti a reparti metropolitani o di RR. corpi di truppa coloniali, di sottufficiali o militari del corpo R. equipaggi e tutti quei genitori di ufficiali di complemento, di milizia territoriale del Regio esercito, o di reparti metropolitani o di RR. corpi di truppe coloniali, o di complemento o di riserva della R. marina per i quali sarà dimostrato:

a) la morte di un figlio a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di tale data, mediante copia integrale dell'atto di morte rilasciato dalle autorità militari;

b) che non sono provvisti di assegno di stipendi o di pensioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di opere pie e di altri enti di diritto pubblico mediante dichiarazione del sindaco del Comune di residenza, e, nel caso che lo fossero per somme inferiori alle L. 2000, con formale dichiarazione dell'Amministrazione di cui fanno parte;

c) che non pagano imposte per redditi imponibili superiori alle L. 1500 mediante dichiarazione dell'agente delle imposte del Comune di residenza, controfirmata dall'agente superiore delle imposte nella cui giurisdizione il Comune trovasi compreso.

Ai genitori saranno rilasciate tante polizze per quanti sono i figli morti a seguito di combattimento nelle condizioni indicate nella lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

Avranno diritto alle polizze di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, tutti i militari mutilati o invalidi per i quali sarà dimostrato, mediante gli appresso indicati accertamenti amministrativi e sanitari, che la loro infermità o lesione è stata riportata nella presente guerra in seguito a ferite riportate combattendo anteriormente al 1° gennaio 1918:

a) processo verbale del Consiglio di amministrazione del corpo o dichiarazione del comando del corpo o del direttore dell'ospedale di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918;

b) risultato della visita del Collegio medico, e, ove risulti, il parere della Commissione sanitaria di appello.

Art. 4.

La conversione in corrispondente rendita del capitale portato dalle polizze di assicurazione emesse a favore degli orfani dei militari combattenti di cui agli articoli 1 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918 deve essere richiesta dai legali rappresentanti degli orfani all'Istituto nazionale delle assicurazioni con specificazione dei fini di educazione o di avviamento al lavoro cui le quote di rendita sono destinate.

Le maggiorazioni del capitale portato dalla polizza rilasciata a favore di ciascun orfano saranno liberamente destinate secondo la volontà degli enti o delle persone benefiche che effettueranno i versamenti.

Art. 5.

Le rendite temporanee per gli orfani di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, saranno pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in rate trimestrali anticipate; quelle vitalizie per i genitori di cui agli articoli 2, 3 e 4 dello stesso decreto saranno pagate in rate annuali anticipate.

Art. 6.

Una speciale Commissione nominata con decreto del ministro del tesoro deciderà, con deliberazione definitiva e non suscettibile di appello o altro qualsiasi gravame, delle controversie e dei reclami relativi alla concessione delle polizze gratuite di cui al decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953.

Tale Commissione sarà presieduta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione designato dal primo presidente della Cassazione, da un delegato del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, da un delegato dell'Opera nazionale pro mutilati e invalidi e da un delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, 15 gennaio 1919.

NITTI — CIUFFELLI — ZUPELLI — DEL BONO — MEDA — COLOSIMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Le autorità giudiziarie ed amministrative del territorio occupato dal R. esercito oltre il confine del Regno, che in base a leggi, ad ordinanze imperiali od altre ordinanze della cessata monarchia austro-ungarica, hanno avviato procedure di espropriazione, confisca, sequestro, sindacato e simili, a carico di persone (fisiche o giuridiche) appartenti al Regno d'Italia od a Stati alleati al Regno d'Italia, oppure a carico di persone (fisiche o giuridiche) già appartenenti alla cessata monarchia austro-ungarica e perseguitate a motivo della loro nazionalità o della loro attività politica, o per azioni considerate come alto tradimento, devono provvedere d'ufficio all'annullamento ed alla desistenza da tali procedure e dar notizia del provvedimento tanto a colui a carico del quale furono adottate le misure di rigore, quanto all'amministratore-sequestratario ed alle persone comunque interessate.

Art. 2.

I beni colpiti dalle misure di rigore, di cui al precedente articolo, saranno restituiti agli aventi diritto. Qualora gli stessi fossero assenti o non regolarmente rappresentati, la competente autorità giudiziaria dovrà provvedere alla nomina di un curatore a tutela dei loro interessi.

Art. 3.

Gli amministratori-sequestratari o gli altri incaricati della gestione dei beni sottoposti a misure di rigore, dovranno presentare resa di conto entro due mesi dalla notificazione del provvedimento della desistenza.

Addì 25 gennaio 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 gennaio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	80.21	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87.01	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del dicembre 1917.

Vedove.

Dozio Paolo di Angelo, soldato, L. 630 — Rovegno Paolo di Giovanni e Cesare, id., L. 630 — Giannone Salvatrice di Muccio Raffaele, id., L. 630 — Gazzola Angela di Moglio Mario, id, L, 630 — Lombardozzi Giuseppe di Serafino, id., L. 630 — Rumo Pasquale di Giovanni, id., L. 630 — Valente Angelo di Luigi, sergente, L. 1120 — Betti Ricci Domenica di Montanari Sperindi, soldato, L. 630 — Militelli Mariano di Francesco, sottotenente, L. 1000 — Tacchi Celestino di Lazzaro, soldato, L. 680 — Giassi G. Battista di Giacomo, id., L. 630 — Valenti Domenico di Antonio, id., L. 630 — Demasi Maria di Emanuele Salvatore, id., L. 630 — Corvi Carolina di Nobili Giuseppe, id., L. 630 — Bernardi Sofoleone di Aldo, id., L. 630 — Franzosa Giaseppe di Costantino, id, L. 630.

Franchina G. Battista di Benedetto, soldato, L. 630 — Ressa Isabella di Antonicelli Pasquale, id., L. 630 — Gatta Francesco di Costante, id., L. 630 — Abbiati Maria di Gatta Costante, id., lire 630 — Toffolo Cesare di Giorgio, sergente maggiore, L. 1120 — Biondi Maria di Ginesi Giuseppe, soldato, L. 630 — Ascione Eleonora di Di Matteo Vincenzo, id., L. 630 — Lumetti Enrico di Marcellino, id., L. 630 — De Bernardi G. Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Bacigalupo Antonio di Siro, id., L. 630 — D'Ambra Giuseppe di Vito, id., L. 630 — Garofalo Vito di Sebastiano, id., L. 630.

Mascetti Regina di Restelli Umberto, soldato, L. 630 — Scarpone Giovanni di Sabatino, id., L. 630 — Rossi Giuseppe di Nicola, id., L. 420 — Rondolini Antonio di Eugenio, id., L. 630 — Raina Angela di Bertone Giuseppe, id., L. 630 — Carestini Mariana sor. di Feliciano, id., L. 630 — Biondi Michelangelo di Mario, id., lire 630 — Foli Domenico di Mariano, id., L. 630 — Martinotti Pietro di Mario, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 31. — Il Comando supremo comunica:

Da Zurigo è stata trasmessa una notizia, proveniente da Zagabria, che battaglioni serbi sono entrati a Fiume, e che le truppe italiane si sono ritirate per quaranta chilometri ad ovest di Voloska.

La notizia, sarebbe superfluo dirlo, è completamente destituita di ogni fondamento ed è falsa. Essa merita la più recisa e solenne smentita, poichè in questi giorni nessun avvenimento è accaduto che possa neppur lontanamente aver dato luogo a tale assurda diceria. È deplorevole come certe notizie possano essere impunemente diffuse, a scopo evidentemente tendenzioso, con l'intenzione di intralciare l'opera dell'Italia nelle terre occupate e redente e di seminare difficoltà.

Si può affermare, invece, che precisamente nella zona di Fiume da molto tempo non si ebbe a lamentare nessun incidente, nè con truppe serbe nè con elementi jugoslavi. Dovunque siano entrate truppe od autorità italiane, il più scrupoloso ordine è stato sempre garantito e mantenuto, come è riconosciuto ed ammesso da molte affermazioni della stessa stampa locale.

ROMA, 31. — Allo scopo di favorire la ripresa dei lavori agricoli nel territorio che costituiva la zona della guerra guerreggiata (territorio di una profondità non superiore ai 20 km. dalla linea di schieramento delle truppe operanti) il Comando supremo del Regio esercito, d'intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri, ha disposto, con recente circolare, che oltre all'immediato risarcimento dei danni ai raccolti, ammesso con circolare del 26 dicembre 1918, sia liquidato e pagato anche il danno arrecato ai terreni dalla costruzione delle opere di difesa campale (trincee, camminamenti, ridotte, ecc.).

Questo immediato risarcimento, da liquidarsi dalla Commissione revisioni affitti e requisizioni competenti per ragione di territorio è corrisposto per quei terreni che furono coltivati, per eccitamento delle autorità, dalla popolazione rimasta sul posto, e che vennero poi sconvolti o danneggiati dalle esecuzioni di opere militari.

TRIESTE, 31. — Il R. governatorato della Venezia Giulia, ufficio affari civili, pubblica:

« Risulta che nei territori compresi entro la linea d'armistizio cominciano a circolare delle banconote austro-ungariche timbrate dalla Jugoslavia. Si avverte che tali banconote non sono riconosciute dal Governo italiano ».

È da notarsi che sulla questione della circolazione di banconote austriache timbrate dalla Jugoslavia e sul già rifiutato riconoscimento di legalità di quella carta da parte delle autorità italiane, la stampa sloveno-croata di Zagabria aveva già iniziato una delle solite violente campagne di protesta. Il decreto Governatoriale viene così a troncare alla sua base una latente incresciosa polemica e, quel che più importa, un latente aggravarsi della già complicata questione monetaria nei paesi dell'occupazione italiana od interalleata.

Settori esteri.

BAKU (Via Bagdad), 29. — Gli inglesi hanno ottenuta la cessazione definitiva delle ostilità fra georgiani ed armeni; l'evacuazione di Baku da parte dei turchi continua.

STOCCOLMA, 30. — In direzione di Yampurg pattuglie estone si sono impadronite di Novaja Saresthie nella notte del 29 gennaio ed hanno preso 106 prigionieri. In direzione di Werre Walk le truppe estone hanno fatto 70 prigionieri presso Rappin.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 31 (Ufficiale). — Il presidente degli Stati Uniti di America, i primi ministri e i ministri per gli affari esteri d'America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e i rappresentanti del Giappone si sono riuniti oggi nel pomeriggio, alle ore 15, al Quai d'Orsay.

I delegati delle grandi potenze, che costituiscono la Commissione interalleata che dovrà prossimamente recarsi in Polonia, sono stati introdotti per render conto delle loro conclusioni, dopo aver udito i rappresentanti della Polonia e della repubblica czeco-slovacca sullo sfruttamento provvisorio del bacino industriale di Teschen.

In seguito al rapporto fatto dal signor Noulens e dal generale Botha in nome dei loro colleghi, i ministri alleati hanno deciso l'invio a Teschen di delegati alleati per assicurarsi uno sfruttamento pacifico, d'accordo coi czechi e con i polacchi, in attesa della sistemazione territoriale della questione da parte della Conferenza.

È stata in seguito udita un'esposizione dei punti di vista relativi agli interessi ed ai diritti rispettivi della Rumania e della Serbia sul banato di Temcover. Il signor Bratiano ed il signor Hisu rappresentavano il Governo rumeno; la Delegazione serba era composta dei signori Pasic, Trumbic e Vesnic.

La prossima riunione è stata fissata per domani sabato, alle ore 15.

*** PARIGI, 31. — La Commissione d'inchiesta per la Polonia ha continuato, alla presenza dei rappresentanti polacchi e czeco-slovacchi, l'esame della questione del bacino di Teschen.

Nel pomeriggio Noulens presenterà al Comitato della Conferenza una relazione su tale questione.

Varie Commissioni sono state convocate per la prossima settimana; quella per la legislazione del lavoro si riunirà lunedì e quella per le riparazioni martedì.

*** LONDRA, 31. — Il corrispondente speciale del *Daily Chronicle* alla Conferenza della pace, in un articolo sulle rivendicazioni rivali italiane e sud-slave nell'Adriatico, dice che qualche volta si è esercitata una deplorevole pressione di idee e di interessi individuali ed in questo caso, come in quello riguardante le colonie tedesche, il presidente Wilson ha propugnato con instancabile costanza una soluzione ideale, mentre Lloyd George si è servito in questo difficile compito di tutta la sua esperienza e di tutte le sue doti di intermediario.

Attualmente il punto fondamentale della controversia è la città di Fiume e nei circoli ufficiosi si è favorevoli ad un compromesso secondo il quale Fiume diventerebbe città libera. È molto desiderabile che dalle due parti si comprenda meglio l'urgente necessità della riconciliazione.

Disgraziatamente permane ancora lo spauracchio dei trattati segreti.

Malgrado qualche nuovo allarme nella stampa italiana, di cui in parte sono responsabili le eccessive domande degli slavi meridionali, gli alleati dell'Italia sono più che mai risoluti che nel regolamento della questione siano pienamente riconosciuti i sacrifizi e le sofferenze che l'Italia ha così valorosamente sopportato. Sarebbe assurdo ed insensato supporre che un qualsiasi gruppo inglese possa desiderare di non restare fedele alla nazione amica, il cui « risorgimento » è cantato nella nostra più bella letteratura moderna e che è così strettamente legato alle nostre più alte tradizioni; e mi si dice che il presidente Wilson - scrive il corrispondente - benchè perseveri nelle sue opinioni, ha parlato non solo nei termini più entusiastici dell'eroismo dei soldati e del popolo italiano, ma ha più di una volta insistito nel rilevare che se esistono oggi libere collettività czeco-slovacche e di slavi meridionali, ciò avviene perchè l'Italia ha messo in rotta gli eserciti austriaci.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Seduta del 19 gennaio 1919. — Presidenza del sen. prof. F. D'Ovidio.

L'accademico segretario Guidi legge il verbale dell'ultima seduta, che risulta approvato; e presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando l'opuscolo del socio Chiappelli, intitolato: « Un quarantennio di vita scientifica »; una raccolta di numerosi lavori a stampa del corrisp. Lattes; e una « Commemorazione di Pasquale Villari », del prof. G. Melli.

L'accademico segretario Pigorini fa omaggio della pubblicazione del prof. G. Bellucci, avente per titolo: « I chiodi nell'etnografia antica e contemporanea »; e dà notizia di quanto nell'interessante volume è contenuto.

Il corrisp. Maggiorino Ferraris, per incarico del corrisp. Molmenti, presenta varie pubblicazioni del senatore Tommaso Tittoni delle quali discorre, intrattenendosi specialmente sulle due seguenti: « Sei anni di politica estera » (1903-909) e « I conflitti tra le due Camere in Inghilterra e la riforma della Camera dei Lords », di cui pone in rilievo la importanza per diligenza d'indagini e per profondità di dottrina.

Il socio De Stefani offre a nome dell'autore prof. M. Canavari, la pubblicazione: « I denti di Ptychodus nel Cretaceo di Gallio, Sette-comuni ».

Il presidente D'Ovidio dà il doloroso annuncio della morte del corrisp. prof. Angelo Colini, mancato ai vivi il giorno 26 dello scorso dicembre.

Il corrisp. Ricci commemora con affettuose parole il defunto accademico, del quale ricorda la dottrina, la competenza e l'opera lunga e preziosa data in servizio dell'Amministrazione dei monumenti e degli scavi, col dedicarsi completamente alla direzione del museo di Villa Giulia e col dirigere gli scavi di Vejo.

Il socio Barnabei si unisce al collega Ricci, nel deplorare la grave perdita da cui è colpita la famiglia archeologica; e anche il socio Pigorini deplora la scomparsa del Colini di cui ricorda la competenza in etnografia e i primi lavori compiuti all'inizio della sistemazione del museo preistorico ed etnografico di Roma.

L'accademico segretario Guidi comunica l'elenco dei lavori presentati al concorso al premio Reale di storia e geografia storica, scaduto col 31 dicembre 1918, dai signori: C. Beccari, U. Cassuto, G. Gerola, M. Menotti, A. Menzio, F. Torrefranca.

Il socio Lanciani presenta e illustra una proposta fatta dal socio prof. Oreste Mattirolo alla Società piemontese di archeologia e belle arti, perchè sia fatto risorgere in Roma l' « Ara Pacis Augustae », affinchè rimanga come monumento destinato a ricordare la nostra fulgida vittoria e il meraviglioso trionfo della civiltà latina.

Dopo varie osservazioni e delucidazioni, viene approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno, al quale si associano anche il vicepresidente Ròiti e gli accademici presenti della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, a nome della Classe stessa:

« La R. Accademia dei Lincei si associa al voto già espresso dalla Società di archeologia e di belle arti di Torino, perchè, in occasione della pace restituita all'Italia e al mondo sia interamente scavata e ricomposta l' « Ara Pacis Augustae » ».

Vengono da ultimo presentate le seguenti Memorie e Note per la inserzione negli Atti accademici:

Ferraris C. « La classificazione delle persone morali di diritto pubblico ».

Barnabei. « Notizie sulle scoperte di antichità dello scorso mese di dicembre, comunicate alla R. Accademia d'ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione ».

Crescini. « Postilla epigrafica ».

Cantarelli. « La serie dei proconsoli e dei prefetti di Costantinopoli ».

Lattes. « Saggio di traduzione delle Bende etrusche

Barbagallo. « I documenti dell'antica storiografia romana », presentata dal corrisp. Soglitano.

Viola. « Sui vulcani cimini ».

Tonelli. « A proposito di una Nota del signor A. Vergerio », presentata dal socio Pincherle.

Boldrini. « Variabilità del rapporto dei sessi alla nascita delle covate di alcuni mammiferi pluripari », pres. dal corrisp. Lomonaco.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Sunto del programma pei concorsi a premi banditi nell'adunanza solenne del 9 gennaio 1919.

FONDAZIONE ERNESTO DE ANGELI

Per il 1920.

Invenzioni, studi e disposizioni aventi per iscopo la sicurezza e l'igiene degli operai nelle industrie.

Scadenza 31 marzo 1920, ore 15.

Premio L. 5000.

PREMI STRAORDINARI WILSON

Per il 1923.

Un premio di L. 5000 al migliore fra gli ottimi studi che nell'intervallo di cinque anni vengano pubblicati e presentati intorno alla « Riforma delle pratiche amministrative e politiche italiane giusta le esperienze anglo-americane, confrontate colle nostre antiche e nuove ».

Il libro premiato dovrà recare l'epigrafe wilsoniana: « Non il diritto della forza, ma il dovere della forza governi il mondo ».

Scadenza 31 dicembre 1923, ore 15.

Un ulteriore premio di L. 700 può essere eventualmente assegnato all'autore che nello stesso intervallo di tempo abbia presentato all'Istituto e inserito ne' suoi Atti, alquante noterelle intorno a questa o a quella parte del tema suddetto e soprattutto intorno a singole pratiche amministrative e politiche anglo-americane.

L'autore di queste noterelle può aspirare eventualmente anche al premio maggiore Wilson.

Scadenza 31 dicembre 1923, ore 15.

CONCORSI A PREMIO

su argomenti in relazione alla guerra ed alle sue conseguenze immediate.

Tema 1°: Contributo scientifico-pratico al problema della migliore utilizzazione delle acque a scopo di irrigazione e di forza motrice, con speciale riguardo alle questioni idrografiche, geologiche e costruttive attinenti alla soluzione razionale dell'impianto di serbatoi montani.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15.

Premio L. 5000.

Tema 2°: Esaminare l'organismo delle scuole industriali esistenti in paese, il concetto che ha presieduto alla loro istituzione ed i programmi che sono stati recentemente dettati per esse, affine di rendersi conto se rispondono bene ai bisogni della classe operaia ed alla educazione di maestranze tecnicamente preparate per l'incremento e lo sviluppo di tutte le industrie del paese.

Esaminare cioè la scuola di primo grado (dai 12 anni in avanti) che rappresenta il vivaio per le future schiere dei lavoratori; quelle di secondo grado, che istruiscono i giovanetti dai 15 ai 18 anni, con indirizzo di insegnamento teorico orale combinato con un ben inteso tirocinio pratico in appositi laboratori meccanici specializzati; ed infine assurgendo alle scuole di terzo grado (dai 18 ai 21), veri Istituti destinati a dare i sottufficiali del lavoro ed a preparare insieme i futuri dirigenti delle industrie nazionali.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15. — Premio L. 4000.

Tema 3°: Contribuire con accurate indagini allo studio della migliore valorizzazione del terreno, portando particolare attenzione sulle più appropriate colture, sull'ausilio dell'adozione dei modi razionali di lavoro, sul sussidio sempre più importante della lavorazione meccanica e sul concorso di adatte concimazioni.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15. — Premio L. 5000.

Tema 4°: I rapporti fra capitale e lavoro nel dopo-guerra.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15:

Premio L. 4000.

Tema 5°: La difesa della società contro la tubercolosi.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15.

Premio L. 4000.

Tema 6°: L'avvenire della elettrotecnica italiana nel periodo del dopo-guerra, in relazione anche al probabile rincaro del carbone rispetto ai prezzi anti-guerra: e poichè le forze idroelettriche utilizzabili in Italia, quantunque ingenti, non sono illimitate e neanche così abbondanti da potere essere rivolte indifferentemente a qualsiasi uso, nei riguardi dell'economia nazionale, studiare quale migliore impiego potranno avere dette forze idroelettriche, illuminazione, forza motrice industriale, trazione elettro-chimica, elettrosiderurgica, elettrometallurgica, ecc., nelle varie grandi regioni dell'Italia continentale ed insulare.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15.

Premio L. 4000.

Tema 7°: Il regime delle acque nel diritto pubblico e privato italiano.

Scadenza 31 marzo 1919, ore 15.

Premio L. 4000.

R. Accademia delle scienze di Torino

PROGRAMMA DEI PREMI di fondazione « Vallauri » pei quadrienni 1919-922 e 1923-926.

La R. Accademia delle scienze di Torino annuncia che in esecuzione delle disposizioni testamentarie del socio senatore Tommaso Vallauri, ha stabilito un premio da conferirsi a quel letterato italiano o straniero che nel quadriennio decorrente dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1922 avrà stampato la migliore opera critica sopra la « Letteratura latina ».

Similmente ha stabilito un altro premio da conferirsi a quello scienziato italiano o straniero che nel quadriennio decorrente dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1926 avrà pubblicato colle stampe l'opera più ragguardevole e più celebre su alcuna delle « Scienze fisiche », interpretando questa espressione di scienze fisiche nel senso più largo.

Ciascuno di questi premi sarà di lire italiane venticinquemila nette (Lire it. 25.000), fatta riserva soltanto per il caso che abbia a mutare il reddito delle cartelle di rendita italiana.

I premi saranno conferiti un anno dopo le rispettive scadenze.

Essi non potranno essere assegnati ai soci nazionali dell'Accademia, così residenti come non residenti.

Le opere, che saranno inviate all'Accademia perchè siano prese in considerazione per il premio, non saranno restituite.

Non si terrà conto nè dei manoscritti nè di ogni altro lavoro che non sia pubblicato per mezzo della stampa.

Torino, 1° gennaio 1919.

Il presidente dell'Accademia
Andrea Naccari.

Il segretario della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
Carlo Fabrizio Parona.

Il segretario della classe di scienze morali, storiche e filologiche
Ettore Stampini.

PROGRAMMA
per il XXII premio Bressa

La Reale Accademia delle scienze di Torino, conformandosi alle disposizioni testamentarie del dott. Cesare Alessandro Bressa, annunzia che il ventiduesimo premio Bressa sarà conferito a quello scienziato italiano, il quale durante il quadriennio 1917-920 « avrà fatta, a giudizio dell'Accademia, la più insigne ed utile scoperta, o prodotta l'opera più celebre in fatto di scienze fisiche e sperimentali, storia naturale, matematiche pure ed applicate, chimica, fisiologia e patologia, non escluse la geologia, la storia, la geografia e la statistica ».

La somma destinata al premio, dedotta la tassa di ricchezza mobile, sarà di lire italiane 9000 (novemila).

Gli autori, i quali desiderino richiamare l'attenzione dell'Accademia sulle loro opere, potranno inviarle alla segreteria dell'Accademia non oltre il 31 dicembre 1920. Esse dovranno essere stampate e non saranno restituite. Non si terrà conto dei manoscritti o dei lavori dattilografati.

L'Accademia aggiudicherà il premio allo scienziato che le sembrerà più meritevole, abbia o no presentato le sue opere.

A nessuno dei soci nazionali dell'Accademia, residenti o non residenti, potrà essere conferito il premio.

Torino, 10 gennaio 1919.

Il presidente dell'Accademia: *Andrea Naccari.*

Il segretario della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali
Carlo Fabrizio Parona.

Il segretario della Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Ettore Stampini.

PREMIO DI FONDAZIONE GAUTIERI

La Reale accademia delle scienze di Torino conferirà nel corrente anno un premio di fondazione Gautieri a quell'opera di storia civile e politica in senso lato (compresa la storia dell'arte, dell'economia e del diritto ed esclusa la storia della filosofia e la storia letteraria) che sarà giudicata migliore fra le pubblicate negli anni 1916-1918.

Il premio di L. 1900 sarà assegnato ad autore italiano (esclusi i soci nazionali residenti e non residenti dell'Accademia) e per opere stampate in lingua italiana.

Gli autori possono inviare all'Accademia, non più tardi del 31 marzo p. v., le pubblicazioni sulle quali desiderano richiamarne l'attenzione, avvertendo che non saranno restituite le opere ad essa per tal fine pervenute.

Torino, 10 gennaio 1919.

L'accademico segretario della classe di scienze morali, storiche e filologiche; *Ettore Stampini.*

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Genova ieri mattina si è recato a Centocelle, alla sede del gruppo sperimentale comunicazioni aeree. Venne ricevuto da S. E. il sottosegretario per l'aeronautica, Conti, nonchè dal colonnello De Sibert, direttore dell'aeronautica e dal maggiore Mercanti, comandante il gruppo sperimentale.

Sua Altezza Reale assistette alla partenza della squadriglia « Sva » per Napoli e alle esercitazioni del « Caproni » giunto l'altro ieri in poche ore, da Milano a Centocelle.

Sua Altezza Reale lasciò il campo di aviazione esprimendo al sottosegretario per l'aeronautica e ai presenti il suo compiacimento e la sua soddisfazione pel complesso della organizzazione mostratagli.

S. A. R. il Duca di Bergamo, proveniente da Napoli, giunse ieri a Roma.

Wilson all'on. Luzzatti. — Il presidente Wilson ha scritto una lettera all'on. Luigi Luzzatti vivamente ringraziandolo per il suo nobile ed eloquente articolo scritto nel *Messaggero* e per la cordiale approvazione all'opera degli Stati Uniti in questa grande contingenza del mondo.

Il Presidente esprime anche all'on. Luzzatti l'alto suo compiacimento per la strenua difesa della Lega delle nazioni, e per il suo appoggio a tutte le cause redentrici, mandandogli i suoi più sinceri e cordiali saluti.

Commissione militare a Vienna. — Le recenti notizie recate dal generale Roberto Segre, presidente della Commissione

inviata a Vienna sin dalla fine di dicembre u. s. per controllare la esecuzione delle clausole dell'armistizio di Villa Giusti, sono ottime.

La Commissione fu ricevuta a Vienna con deferenza dalle autorità locali e dalla popolazione, e si trova alloggiata nell'Hôtel Imperial.

Ne fanno parte anche funzionari civili che ne integrano l'opera nelle varie forme della sua complessa attività.

I risultati già ottenuti possono senz'altro dirsi pienamente soddisfacenti.

Istituto internazionale di agricoltura. — Nella riunione tenuta dal Comitato permanente dell'Istituto il 29 u. s., S. E. il barone De Bildt, membro corrispondente dell'Accademia dei Lincei, fece un'interessante comunicazione intorno al premio che l'Accademia stessa, dietro relazione del prof. Cuboni, delegato dell'Etiopia e presente alla seduta, aveva concesso al prof. Strampelli pei suoi studi di ibridazione dei cereali.

Il presidente dell'Istituto, march. Cappelli, ringraziò il barone De Bildt e il prof. Cuboni, esponendo diffusamente, fra la più viva attenzione l'opera del prof. Strampelli in provincia di Foggia, e facendo voti che il Ministero per l'agricoltura costituisca un Istituto per gli studi d'ibridazione.

Il signor Dop, delegato della Francia, diede notizia dello interessamento che colà desta l'iniziativa del prof. Strampelli.

Il Comitato unanime deliberò che fossero fatti vivi rallegramenti al prof. Strampelli per le sue utilissime ricerche e che su queste fosse in uno dei prossimi bollettini pubblicato uno studio particolareggiato perchè tutti i paesi del mondo sappiano ciò che si fa in Italia e possano alla loro volta profittarne.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BERNA, 31. — Numerosi delegati hanno assistito alla Conferenza socialista internazionale riunitasi oggi sotto la presidenza di Branting.

Si notavano fra gli altri Kurt Eisner, primo ministro di Baviera, norvegesi Scheffle e Tranel, i danesi Bjoefneorg e Lina Bang, lo estoniano Marhuar, Jaeckel rappresentante degli indipendenti tedeschi e Janson della Commissione generale del sindacato degli operai tedeschi.

Completo accordo esiste tra la Conferenza socialista e la Conferenza sindacale.

È stato deciso di istituire un Comitato di redazione comprendente rappresentanti dei diversi Stati, incaricato di presentare il testo-base sulle Conferenze di Leeds e di Berna, ma tenendo conto anche dei recenti avvenimenti prodottisi nelle varie nazioni.

Prima che la seduta fosse tolta, Huysmans ha annunziato che la prima seduta plenaria della Conferenza internazionale avrà luogo lunedì mattina alla « Casa del Popolo ».

LONDRA, 31. — La Commissione esecutiva dei rappresentanti delle ferrovie e dei sindacati dei ferrovieri hanno firmato un accordo sul principio della giornata di otto ore.

Siccome Lloyd George rimane a Parigi, il pranzo politico in suo onore, che doveva aver luogo il 4 febbraio, è stato rimandato ad altra data.

WASHINGTON, 31. — La Commissione senatoriale ha espresso parere favorevole sulla soppressione delle restrizioni circa la costruzione di navi per stranieri da parte di cantieri americani.

PARIGI, 31. — Un corrispondente del *Petit Parisien* ha intervistato a Berna il socialista tedesco Muller che si recò a Parigi il 1° agosto 1914 e affermò ai socialisti francesi che i socialisti tedeschi non avrebbero votato i crediti di guerra.

Il corrispondente gli ha rimproverato di aver sorpresa la buona fede francese nel 1914 e Muller, molto imbarazzato e balbettando, gli ha risposto che egli non era il mandatario dei socialisti tedeschi.

Il corrispondente gli ha domandato allora il suo parere sulle responsabilità della guerra. Muller ha risposto che bisogna ripartirle fra tutti gli Stati eccetto il Belgio; ha aggiunto tuttavia che l'*ultimatum* dell'Austria alla Serbia, che la Germania non impedì, fu un grande errore.

Il corrispondente ha domandato infine: La vostra risposta è in relazione con la dichiarazione che i delegati tedeschi faranno alla Conferenza internazionale secondo gli accordi presi col Governo di Ebert?

Muller ha risposto esitante: La nostra dichiarazione non è ancora redatta; noi la redigeremo soltanto allorchè Kautsky avrà riuniti i documenti.

MADRID, 30. — I catalanisti hanno autorizzato il deputato Sala a partecipare ai lavori della Commissione della Camera che esamina il progetto di autonomia governativa per poter inserire nel progetto stesso elementi del progetto catalano e apportarvi le opportune modificazioni.

PARIGI, 31. — *Camera dei deputati.* — Si discutono le interpellanze sulla ricostituzione industriale.

Parecchi deputati rimproverano al Governo del 1914 di avere attuato sulle frontiere un ripiegamento di dieci chilometri e di avere così abbandonato senza combattimento il bacino minerario di Briey.

Viviani, che presiedeva allora il Consiglio dei ministri, si felicita di essere stato finalmente liberato dall'armistizio e di potersi spiegare. Egli ricorda che il piano strategico dello stato maggiore prevedeva un indietreggiamento di 25 chilometri per coprire la concentrazione e per conseguenza l'abbandono del bacino di Briey.

Viviani, applauditissimo, ricorda le istruzioni che dette per evitare ogni apparenza di aggressione da parte della Francia. Legge un telegramma inviato a Paul Cambon, ambasciatore di Francia a Berlino, nel quale gli comunicava tali disposizioni affinchè il governo francese non avesse in nessun caso la responsabilità dell'attacco. Volemmo che, se la catastrofe avveniva, i giornali tedeschi non avessero potuto prendere il menomo pretesto da un incidente di frontiera; volemmo che se la Francia era condannata a combattere, fosse posta sul piedistallo del suo buon diritto in modo da non essere colpita da alcuna menzogna. Se il generalissimo avesse fatto obiezioni, non avremmo esitato a rinunciare al beneficio di questa misura.

Viviani legge gli ordini dati da Messimy, ministro della guerra, al maresciallo Joffre, nei quali si proibiva alle ricognizioni di passare le linee a dieci chilometri dalle frontiere per lasciare ai tedeschi la responsabilità delle ostilità.

Dopo la dichiarazione di guerra della Germania il Re d'Inghilterra felicitò il Governo francese per la sua attitudine. Facemmo per la pace del mondo il più grande sacrificio che sia mai stato fatto: quello di aprire la nostra frontiera per attestare il nostro buon diritto.

La grande America non rimase indifferente a ciò. L'ex-ambasciatore americano disse a Viviani, in occasione del suo viaggio agli Stati Uniti, che era inutile discutere sulle origini della guerra, poichè la Francia ne aveva dato una prova indiscutibile, riducendo la Germania ad inventare l'aeroplano di Norimberga, al quale nemmeno la stessa Germania credeva.

Viviani conclude felicitandosi di aver potuto apportare questa deposizione nella quale è impegnata la sua coscienza.

Tutta la Camera applaude freneticamente e delibera all'unanimità la affissione del discorso di Viviani.

ZURIGO, 31. — Si ha da Berlino: Alla Costituente sarà presentato il bilancio preventivo con un miliardo di disavanzo. Perciò si tenterà di emettere nel febbraio un prestito sotto forma di assegni del tesoro a breve scadenza.

Il segretario di Stato per le finanze si propone di presentare un disegno di legge circa un'imposta urgente, la quale darebbe un provento di 100 milioni.

TRIESTE, 31. — Il *Pesti Hirlap* di Budapest dice che i ministri Bruno Buza, Ernesto Baloghy, Alessandro Juhasz-Nagy, Vincenzo Nagy e Giovanni Vass si sono recati presso il presidente della Repubblica al quale hanno presentato le loro dimissioni in seguito alla loro uscita dal partito dell'indipendenza. Le dimissioni non sono state accettate.

La *Hrvatska Obrana* (*La Difesa Croata*) di Osjiek reca la notizia che il noto dott. Korosec, vice-presidente del Consiglio dei ministri jugoslavi, è ammalato.

LISBONA, 31. — Si sono svolti combattimenti sulle rive del Vouga fra repubblicani e monarchici. Secondo informazioni ufficiali i primi sono rimasti vittoriosi. Paiva Conceiro si è recato sui luoghi dei combattimenti.

Vari incrociatori inglesi hanno visitato i porti portoghesi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile*